

Allegato A

Disposizioni per l'inquadramento ai sensi della normativa aiuti di Stato delle attività "Potenziamento strutture vivaistiche regionali" e "Spese correnti per l'incremento della produzione vivaistica" – Azione specifica 3 "Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale" della Strategia Forestale Nazionale

1. Finalità

Le attività "Potenziamento strutture vivaistiche regionali" e "Spese correnti per l'incremento della produzione vivaistica", previste dall'Allegato A alla d.g.r. 303/2023, intendono dare seguito alla Strategia Forestale Nazionale in coerenza con gli impegni internazionali per la tutela e la conservazione delle risorse genetiche forestali e la loro valorizzazione e in particolare all'Azione Specifica 3: Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale.

Gli interventi sono finalizzati all'ampliamento e potenziamento delle strutture del vivaio forestale per la conservazione delle risorse genetiche forestali regionali e l'incremento della produzione vivaistica di materiale di propagazione forestale di provenienza autoctona da destinare agli interventi di imboschimento/rimboschimento e di forestazione urbana e periurbana promossi dalle politiche nazionali e internazionali di conservazione della biodiversità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 Valutazione, 13 "Controllo", 51 "Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la L.R. 21 novembre 2011, n. 17 Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali" e in particolare l'art. 6 «Programmazione e pianificazione forestale», che al comma 1 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura) e il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia approvata la Strategia Forestale Nazionale;
- il decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021 di approvazione della Strategia Forestale nazionale predisposta ai sensi, dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

- d.m. MIPAAF n. 145804 del 29 marzo 2022 «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale», che individua, all'art. 1, le azioni prioritarie per raggiungere gli obiettivi generali della Strategia Forestale nazionale, stanziando risorse sulle annualità 2022 e 2023, ed in particolare l'Azione Specifica 3: Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale;
- il D.g.r. 15 maggio 2023 - n. XII/303, "Riparto delle risorse ed individuazione delle attività da realizzare in regione Lombardia in attuazione della strategia forestale nazionale in attuazione del d.m. MIPAAF n. 145804 del 29 marzo 2022" che prevede tra le proposte di attività l'ampliamento della struttura vivaistica regionale gestita da ERSAF e la produzione di materiale di propagazione forestale al fine di soddisfare le crescenti richieste di piantine forestali di provenienza autoctona da destinare alla realizzazione di impianti di forestazione urbana e periurbana promossi dalle politiche nazionali e internazionali di conservazione della biodiversità e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

3. Condizioni generali per il riconoscimento dell'aiuto

Gli Aiuti per la "Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura", di cui all'art. 51 del Reg. (UE) 2022/2472 (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al richiamato articolo 51 e al capo I del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 1. par. 4 e par. 5 del Regolamento non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Il Regolamento, come disposto dall'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo art. 6, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, ove ricorrano le condizioni di cui al citato art. 51.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

4. Attività, costi ammissibili ed entità dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 51, par. 3, del Regolamento, gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:

a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell'Unione;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

Ai sensi dell'art. 51 par. 4 del Regolamento gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

In conformità all'art. 51 del Regolamento sono considerati ammissibili i costi connessi alle seguenti attività:

- raccolta e lavorazione del seme forestale: operazioni di pulizia, conservazione e trattamenti per indurre la germinazione;
- semina in alveolo e/o microalveolo e trapianti;
- cure colturali quali diserbo, concimazione, trattamenti fitosanitari;
- realizzazione e gestione arbusteti e arboreti da seme;
- costi di immobilizzazioni materiali connessi alle attività di cui sopra;
- lavorazioni accessorie connesse alle attività di cui sopra;

5. Durata dell'aiuto

L'aiuto è concesso fino al 2026. La Regione garantisce di apportare al presente regime ogni modifica che la Commissione riterrà opportuno richiedere.

6. Definizioni

Ai fini dell'art. 51, par. 2, del Reg. (UE) 2022/2472, si intende per:

- a) «conservazione in situ»: la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- b) «conservazione nell'azienda silvicola»: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda silvicola;
- c) «conservazione ex situ»: la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
- d) «collezione ex situ»: la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.